

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
direzione generale del  
demanio e dei porti

20 GIU. 1973

A Tutte le Capitanerie di porto  
LORO SEDI

Div. I Sez. I  
Prot. 517654/A.2.10

Oggetto: Legge 6 agosto 1967 n°765-Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n°1150-Licenza edilizia per le costruzioni sul demanio marittimo.

Circolare n°138  
Titolo Demanio Marittimo  
Serie II

- A tutte le Direzioni Marittime  
LORO SEDI
- Al Consorzio Autonomo del Porto di GENOVA
- All'Ente Autonomo del Porto di NAPOLI
- Al Provveditorato al Porto di VENEZIA
- All'Ente Autonomo del Porto di PALERMO
- Al Consorzio Autonomo del Porto di CIVITAVECCHIA
- All'Ente Autonomo del Porto di TRIESTE
- All'Ente Autonomo del Porto di SAVONA

- 2 -

Con circolare n°102 in data 4 dicembre 1967 vennero impartite istruzioni per l'applicazione dell'art.10 della legge 6 agosto 1967 n°765 nel senso che prima del rilascio di licenze, atti di sottomissione e stipulazione di atti formali i richiedenti le concessioni demaniali marittime do-  
vessero comprovare di aver ottenuto dal Comune la licenza edilizia.

L'applicazione di detta circolare ha dato luogo ad alcuni inconvenienti segnalati anche da codeste Capitanerie, quali la scadenza delle licenze edilizie, che non possono avere durata più di un anno, prima del rilascio della concessione e la pratica inapplicabilità dell'art.37 Cod.Nav., in caso di domande concorrenti, dal momento che il Comune, rilasciando la licenza edilizia ad uno solo dei richiedenti, preclude a questa Amministrazione la facoltà di procedere alla comparazione delle domande stesse.

CAPITANERIA DI PORTO

Questa Amministrazione, che é il soggetto competente a regolare l'uso del demanio marittimo e ad esercitarvi la polizia (art.30 Cod. Nav.), non può abdicare all'esercizio dei suoi poteri, che le sono stati affidati dal Codice della Navigazione in base al criterio della competenza all'esercizio della funzione pubblica svolta a mezzo dei beni del demanio marittimo ( vedi relazione ministeriale al Codice della Navigazione, art.30).

Essendo infatti questi destinati a soddisfare gli interessi concernenti la navigazione ed il traffico marittimo, é naturale che essi debbono essere oggetto di potere per quanto concerne l'amministrazione da parte dell'organo che provvede in via generale alla tutela di questi interessi.

Pertanto, allo scopo d'addivenire ad un giusto contemperamento di detti interessi marittimi con quelli urbanistici, si dispone che nelle licenze, negli atti formali di concessione e negli atti di sottomissione, interessanti aree e spazi acquei sia entro che fuori i porti e nei casi di nuove costruzioni, ampliamento, modifiche relative alla struttura od allo aspetto delle costruzioni, demolizioni od esecuzione d'opere di urbanizzazione sia inserita una clausola che fa obbligo al concessionario od al richiedente di esibire alla Capitaneria la licenza edilizia prima dell'inizio dei lavori.

Non é pertanto più richiesta l'esibizione preventiva della licenza edilizia.

Naturalmente, qualora gli interessati non ottengano la licenza edilizia e non possano conseguentemente iniziare i lavori entro il termine previsto dal titolo, si procederà a dichiarare la decadenza ai sensi dell'art.47 Cod.Nav.

Si provvederà anche alla dichiarazione di decadenza qualora gli interessati eseguano i lavori senza licenza edilizia.

Sarà pertanto opportuno che tutti i richiedenti le concessioni demaniali siano avvertiti della necessità, nel loro stesso interesse, di accertarsi che le opere da essi progettate non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore e possano comunque essere autorizzate con licenza edilizia.

IL MINISTRO  
F.to Lupis

per copia conforme:

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

*S. De Martino*

